

Reclamo collettivo n. 105/2014 “La Voce dei Giusti” vs Italia

Il reclamo n. **105/2014**, registrato in data 22 aprile 2014, è stato sollevato in rapporto alla violazione delle disposizioni contenute in alcune parti della Carta Sociale Europea riveduta (Parte I, comma 10 secondo cui *“Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di formazione professionale”*; Parte II, articolo 10 *“Diritto alla formazione professionale”*; Parte V, lettera E *“Non discriminazione”* in relazione all’articolo 10) inerenti le modalità ed i requisiti necessari al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che impediscono ai docenti precari di III fascia d’Istituto, l’accesso ai relativi percorsi in quanto sprovvisti di abilitazione, pur avendo già ricoperto incarichi in cattedre di sostegno.

Risposta

Il Governo italiano contesta l’ammissibilità del reclamo considerato che l’associazione sindacale reclamante costituitasi per tutelare gli interessi e i diritti dei docenti della scuola, in particolare dei docenti precari assunti dalle graduatorie di Circolo e d’Istituto di III fascia, non sembra soddisfare il requisito della rappresentatività, che ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo addizionale della Carta Sociale Europea, costituisce la condizione imprescindibile per presentare reclami collettivi dinanzi al Comitato europeo dei diritti sociali.

In relazione alle osservazioni sul **merito** del reclamo in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il Governo italiano ritiene che la legislazione nazionale in materia di formazione professionale del personale docente, compresa la categoria reclamante, sia conforme alle disposizioni della Carta Sociale Europea riveduta relativamente agli articoli 10 ed E.

L’articolo 3 del decreto 10 settembre 2010, n. 249¹ delinea l’articolazione dei percorsi formativi preordinati per tutte le classi di abilitazione all’insegnamento, dei quali costituisce parte integrante l’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*.

Il decreto sopra-citato, all’articolo 13, stabilisce che la specializzazione per le attività di sostegno si consegue esclusivamente presso le università mediante corsi di formazione che devono prevedere l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio ed articolarsi distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. I corsi, a cui possono accedere gli insegnanti abilitati, sono autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR); essi sono a numero programmato e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.

Il decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81 ha modificato il decreto n. 249/2010 e ha previsto (articolo 4, comma 1-ter) per i docenti non di ruolo sprovvisti di abilitazione, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici, che abbiano maturato a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, la possibilità di partecipare a percorsi formativi abilitanti speciali. Ai fini del suddetto comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno.

Il ricorso a tale procedura è stata dettato dall’esigenza di colmare la mancanza di percorsi ordinari di abilitazione tra il IX ciclo della Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), attivato nell’anno accademico 2007/2008 ed il primo ciclo di TFA (Tirocinio formativo attivo), avviato nell’anno accademico 2012/2013. Si sottolinea l’attivazione del secondo ciclo di TFA, per mezzo del decreto ministeriale n. 312/2014, a favore della categoria reclamante.

¹ “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»”

Secondo il decreto legislativo n. 66 del 2017², l'accesso alla specializzazione in sostegno didattico nelle scuole dell'infanzia e primaria rimane riservato ai docenti abilitati all'insegnamento in modo da poter rispondere ai bisogni educativi degli alunni con disabilità in maniera adeguata e per mezzo di personale altamente qualificato. Il Governo insiste sul fatto che, ai fini dell'abilitazione, restano ferme per la categoria reclamante, le prescrizioni contemplate dal decreto n. 249/2010, così come modificato dal decreto n. 81/2013.

Il decreto legislativo 9 maggio 2017, n. 259 ha disposto la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado prevedendo che, coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19³, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso possono partecipare alle prove di ammissione ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto n. 249/2010 e possono presentare domanda d'inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016.

Il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti della scuola secondaria di I e II grado (compresi gli insegnanti tecnico-pratici) è ora disciplinato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59⁴, riformulato ai sensi della Legge n. 145/2018.

Attraverso il decreto ministeriale n. 92/2019, *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del MIUR n. 249/2010 e successive modificazioni”* si è disposta l'attivazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno, per tutti i gradi di istruzione e sono stati disciplinati i requisiti di ammissione. Il decreto dispone che i docenti che aspirano a conseguire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno agli alunni con diversa abilità devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti comunque entro l'anno scolastico 2001/2002;
- b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2017, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

In prima applicazione del decreto n. 92/2019, costituisce inoltre titolo di accesso alle distinte procedure per la scuola secondaria di I o II grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, su posto comune o di sostegno presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

² “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”

³ “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

⁴ “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”

Si riportano di seguito, i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto n. 59/2017:

1. relativamente ai posti di docente, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche garantendo comunque il possesso di minimo sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche garantendo comunque il possesso di minimo sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Le prescrizioni del comma 2 per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richieste per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Gli stessi requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, consentono la partecipazione alle procedure concorsuali ed il superamento di tutte le prove dei concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della Legge, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi nelle prove di esame, costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento per le relative classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado.

In virtù di quanto esposto nelle osservazioni del Governo italiano sull'ammissibilità e sul merito del reclamo e alla luce dei recenti interventi normativi che consentono l'accesso alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione da parte dei docenti non di ruolo, non si ravvisano elementi di discriminazione nei confronti della categoria reclamante, ai sensi degli articoli 10 ed E della Carta Sociale Europea riveduta.